



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32766** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69739, reso da **Venturini Francesca**, quale consegnatario di beni mobili dell'Azienda Ospedale Università di Padova per l'esercizio 2019;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, la dott.ssa Barbara Gerunda e l'Avv. Ludovica Romano, per l'Azienda Ospedale Università Padova.

Premesso in

FATTO

	1. Con relazione n. 692 del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69739, reso da	
	Venturini Francesca , consegnatario di beni mobili dell'Azienda Ospedale	
	Università Padova per l'esercizio 2019. All'esito dell'istruttoria, il Magistrato	
	istruttore rilevava i seguenti profili di criticità: a) il ritardo nella parifica	
	(15.10.2020) ed approvazione (6.11.2020) del conto, intervenuti ben oltre	
	l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, disposta con DDG n. 729 del	
	29.5.2020; b) la rappresentazione della consistenza di magazzino (iniziale,	
	finale, di carico e di scarico) espressa unicamente in quantità, senza	
	indicazione del relativo valore; c) l'assenza, a corredo del conto, della	
	relazione dell'organo di controllo interno prescritta dal secondo comma	
	dell'art. 139 c.g.c..	
	2. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva in giudizio	
	l'Azienda Ospedale Università Padova, eccependo quanto segue.	
	Con riferimento alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art.	
	139, c. 2, c.g.c., l'Amministrazione premetteva che la disciplina della	
	predisposizione dei conti giudiziali delle aziende sanitarie della Regione	
	Veneto è demandata ad Azienda Zero (ente di <i>governance</i> della sanità	
	regionale istituito dalla l.r. n. 19 del 25.10.2016) la quale ha fornito a tutte le	
	aziende sanitarie regionali Istruzioni Operative vincolanti, da ultimo	
	aggiornate nel 2017. In applicazione di tali Istruzioni, sino all'anno 2022 la	
	prassi aziendale non considerava detta relazione quale documento autonomo,	
	ritenendone il contenuto assorbito dalla combinazione della parifica del conto	
	(sottoscritta dal Responsabile del SEF e recante la presa d'atto del Collegio	
	sindacale), del verbale del Collegio sindacale n. 58 del 15.10.2020 e della	
	2	

	delibera di approvazione del conto, DDG n. 1545 del 6.11.2020 (atti tutti già	
	depositati nel sistema DAED). Solo a seguito della nota della Sezione prot. n.	
	1219 del 26.9.2022 e della conseguente nota di Azienda Zero prot. n. 31812	
	del 14.11.2022 è stato introdotto un modello autonomo di relazione, applicato	
	retroattivamente ai soli conti relativi all'esercizio 2021 e non anche a quelli,	
	come il presente, relativi a esercizi precedenti, avuto riguardo all'intervenuta	
	cessazione dei componenti del Collegio sindacale allora in carica.	
	Quanto all'esposizione della consistenza di magazzino in sole quantità,	
	l'Amministrazione richiama le medesime Istruzioni Operative di Azienda	
	Zero (pag. 11), fondate sulla nota del Presidente della Sezione prot. n. 7633	
	del 14.10.2015, secondo cui l'agente contabile consegnatario di beni di	
	consumo deve rendere il conto a sola quantità, mentre il consegnatario di beni	
	mobili deve indicare quantità e valore. Deduceva che tale modalità non	
	pregiudica il raccordo con le scritture generali dell'ente, poiché la	
	riconciliazione fra il dato aggregato del valore delle rimanenze esposto a	
	bilancio e i dati quantitativi dei singoli magazzini avviene sulla base della	
	Procedura aziendale per l'inventario dei beni di consumo, e che,	
	conseguentemente, l'attestazione di parifica non potrebbe qualificarsi come	
	condizionata.	
	Con riferimento allo sfasamento temporale fra parifica, approvazione del	
	conto e approvazione del bilancio di esercizio, l'Amministrazione richiama	
	il contesto eccezionale determinato dalla pandemia da Covid-19, avuto	
	riguardo al ruolo di centro di riferimento regionale svolto dall'Azienda nella	
	gestione dell'emergenza sanitaria (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020), e	
	deduceva che il ritardo non avrebbe inciso sulla veridicità e attendibilità dei	
	3	

	dati di bilancio, risultando le operazioni di gestione del conto già registrate in	
	contabilità alle rispettive date di esecuzione.	
	L'Amministrazione concludeva chiedendo che il conto fosse dichiarato	
	regolare.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la	
	causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni	
	degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come	
	chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell'art. 137 c.g.c., a	
	termini del quale <i>“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili</i>	
	<i>dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a</i>	
	<i>termini di legge”</i> . Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il	
	giudizio di conto <i>“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale</i>	
	<i>a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci</i>	
	<i>pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non</i>	
	<i>risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> . In quanto tale, il giudizio di	
	conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti	
	contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte costituzionale	
	n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del	
	pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al	
	soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024);	
	4	

	<i>tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si</i>	
	<i>attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte</i>	
	<i>costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere</i>	
	<i>necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze</i>	
	<i>n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del</i>	
	<i>giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione</i>	
	<i>dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo</i>	
	<i>stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere</i>	
	<i>dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto</i>	
	<i>procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)" (Corte dei conti, Sez. Veneto,</i>	
	<i>n. 131/2024; Sez. Lazio n. 292/2024, Sez. Emilia Romagna n. 88/2023 e Sez.</i>	
	<i>Liguria n. 71/2022). Ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c., il deposito del conto</i>	
	<i>costituisce l'agente in giudizio dinanzi alla Sezione, la quale è chiamata a uno</i>	
	<i>scrutinio di legittimità della gestione mediante il controllo giudiziale del conto</i>	
	<i>consuntivo, previamente sottoposto alle verifiche endoprocedimentali di</i>	
	<i>parificazione ex art. 138 c.g.c.</i>	
	<i>L'art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ha esteso ai dipendenti delle</i>	
	<i>unità sanitarie locali la disciplina della responsabilità contabile vigente per gli</i>	
	<i>impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957 e successive integrazioni</i>	
	<i>e modificazioni. Inoltre, il riordino della disciplina in materia sanitaria,</i>	
	<i>avvenuto con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non ha inciso</i>	
	<i>sulle norme relative alla giurisdizione contabile. I conti delle Ulss, aziende</i>	
	<i>pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale ex art. 3, co.1-bis, D.lgs. n.</i>	
	<i>502/1992, sono dunque soggetti all'esame della Corte dei conti in sede</i>	
	<i>giurisdizionale e devono dare dimostrazione della correttezza e regolarità</i>	
	5	

	delle gestioni a denaro e a materia necessariamente finalizzate al	
	perseguimento delle finalità istituzionali loro assegnate.	
	Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, la giurisprudenza	
	di questa Sezione ha da tempo chiarito che l'agente non assume un mero	
	obbligo di vigilanza sui beni affidatigli, né può limitarsi a rendicontarne la	
	gestione alla propria Amministrazione: in quanto consegnatario, egli assume	
	per legge un pregnante obbligo di custodia, dal quale discende l'obbligo di resa	
	del conto giudiziale finalizzato a dimostrare, in termini quantitativi e	
	qualitativi-economici: a) il debito per il materiale esistente all'inizio della	
	gestione; b) il materiale avuto in carico nel corso della gestione; c) il materiale	
	distribuito o comunque scaricato; d) il materiale residuo al termine della	
	gestione.	
	2. Nel merito, il primo profilo di irregolarità riguarda lo sfasamento temporale	
	tra la parifica del conto, intervenuta il 15 ottobre 2020, e la sua approvazione,	
	intervenuta il 6 novembre 2020 con DDG n. 1543/2020 (entrambe successive	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 di cui alla DDG n. 729 del 29	
	maggio 2020). In proposito, il Collegio ritiene che tale anomalia	
	procedimentale sia già idonea di per sé a fondare la dichiarazione di	
	irregolarità del conto. La parificazione costituisce infatti attività propedeutica	
	e antecedente logico-contabile rispetto all'approvazione del conto, la quale	
	deve a sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di	
	esercizio, secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c.; nel caso di	
	specie tale sequenza risulta invertita, sicché il dato contabile confluito nel	
	bilancio non è stato preceduto dal vaglio di regolarità proprio del	
	procedimento di resa del conto. Il Collegio non ignora che tale scansione	
	6	

	temporale possa trovare giustificazione nel carico di attività amministrative	
	del tutto eccezionale e imprevedibile che ha investito, nel corso del 2020,	
	l'Azienda Ospedale Università Padova, quale centro di riferimento regionale	
	per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale circostanza	
	eccezionale, tuttavia, se vale a spiegare lo sfasamento e a escluderne	
	l'imputabilità soggettiva all'agente contabile, non è idonea a sanare l'anomalia	
	procedimentale in sé considerata, che integra un elemento oggettivo di	
	irregolarità del conto.	
	3. A ciò si aggiunge, <i>a fortiori</i> , la mancata indicazione, nel conto giudiziale,	
	del valore economico delle rimanenze, dei carichi e degli scarichi, esposti dal	
	consegnatario unicamente in termini quantitativi. Al riguardo, il Collegio non	
	disconosce che tale modalità di rappresentazione risulti conforme alle	
	Istruzioni Operative predisposte da Azienda Zero le quali distinguono, ai fini	
	della compilazione del modello 24, il consegnatario di beni mobili, tenuto a	
	esporre quantità e valore, dal consegnatario di beni di consumo, tenuto alla	
	sola indicazione delle quantità. Tuttavia, tale prassi amministrativa, per quanto	
	uniformemente seguita dalle aziende sanitarie regionali, non può derogare al	
	principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui	
	il conto giudiziale del consegnatario a magazzino costituisce il documento	
	contabile rappresentativo dell'intera gestione e deve pertanto consentire, anche	
	per i beni di consumo, l'individuazione delle variazioni patrimoniali in termini	
	di valore, a beneficio dell'intellegibilità dei dati, dell'efficacia del controllo	
	giudiziale e del raccordo con le scritture generali e con lo stato patrimoniale	
	dell'ente, ove le giacenze di magazzino sono rappresentate anche in termini di	
	valore (artt. 32, 33, 194, 626, r.d. n. 827/1924, art. 2426, comma 1, nn. 9 e 10,	
	7	

	c.c., artt. 28 e 29, d.lgs. n. 118/2011). Tutto ciò non si rinviene nel conto di	
	cui è causa, il quale risulta suddiviso per ampie categorie di beni comprendenti	
	articoli diversi (dei quali sono indicati gli estremi di inventario), dà atto delle	
	sole quantità iniziali e finali, di carico e scarico, e non indica il valore delle	
	stesse. L'omissione, quale che ne sia stata la causa organizzativa, è	
	oggettivamente idonea a impedire la piena verifica giudiziale della gestione e	
	il raccordo con le scritture contabili generali dell'ente.	
	4. Quanto, infine, alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., si tratta di irregolarità non	
	referibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (cfr., <i>ex multis</i> , Corte	
	dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per	
	il futuro, a predisporla e a trasmetterla alla Sezione giurisdizionale, trattandosi	
	di adempimento obbligatorio, dal contenuto delineato dall'ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione.	
	5. Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n.	
	69739, reso da Venturini Francesca, quale consegnatario dei beni di consumo	
	dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'esercizio 2019, sia irregolare,	
	non consentendo la piena ed esaustiva verifica della gestione.	
	6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico	
	dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32766 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 69739 .	
	Nulla per le spese.	
	8	

